

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 9 dicembre 2025, n. 39

Nemesi S.r.l. (P.IVA 08396880729) – Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio CON PRESCRIZIONE, ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017, dalla San Nicola Home S.R.L. (P.IVA 08382080722) alla Nemesi S.r.l. (P.IVA 08396880729) e rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, per un centro diurno non autosufficienti, di cui al R.R. n. 4/2019, denominato "Insieme", sito in Bari alla Via Leoncavallo n. 22-32 con dotazione di 27 posti autorizzati e accreditati.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0*" e ss.mm.ii. *Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. *Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.*
4. *Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.*
5. *La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.*
6. *Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.*
- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:
“1. *Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accREDITamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accREDITamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)*
2. *Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento istituzionale.*
3. *Ai fini della concessione dell'accREDITamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.*
4. *Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e*

ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che:

"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti"* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede:

- all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

"3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;*
- b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;*
- c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;*
- d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza");*
- e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;*
- h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento";*

- art 10 (Fabbisogno per l'accreditamento), che:

"6. Nell'ambito del fabbisogno di CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI di cui al comma 1 rientrano:

- a) i posti di RSA diurno Alzheimer pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- b) i posti di RSA diurno Alzheimer pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*

c) i posti di RSA diurno Alzheimer pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) i posti di RSA diurno Alzheimer pubblici e i posti di Centro diurno per soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici previsti in atti di programmazione regionale;

e) i posti di Centro diurno per soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e contrattualizzati con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento che saranno oggetto di riconversione nei nuclei di Centro diurno previsti dal presente regolamento, ai sensi del successivo art.12

7. La restante quota di posti disponibili di Centro diurno su base provinciale, e non oggetto del processo di riconversione di cui al precedente comma 6, ovvero la restante quota di posti disponibili di Centro diurno per soggetti non autosufficienti riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera b), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:

a. il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% sarà distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 30 posti ai Centri diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente. La quota del 70% è assegnata, nel limite di un nucleo da n. 30 posti, ai Centri diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:

1. Centro diurno ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non contrattualizzato;
2. Centro diurno ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già contrattualizzata."

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

"b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e di Centro diurno demenze ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

1) dei posti di Centro diurno non autosufficienti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10;

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti di cui alla precedente punto 1."

-all'art.12.6 (Norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 ter r.r. 4/2007 e smi autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati con le aa.ss.ll.) che:

"1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici.

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di

Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett.b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione stabiliva altresì:

- In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento:

"PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- *il termine previsto l'art. 12.6 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;*
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*
- *Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti ai fini dell'accREDITAMENTO,*

ne consegue che i Centri diurni ex art. 60 ter interessati alla distribuzione dei predetti posti, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti già autorizzati al funzionamento e l'accREDITAMENTO per max n. 30 posti utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2 I Centri diurni ex art. 60 ter che partecipano alle preintese per i posti oggetto di accordo contrattuale (come da tabella MM) ai soli fini della partecipazione all'assegnazione di ulteriori posti in accREDITAMENTO possono presentare istanza congiunta di conferma di autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2. (omissis) Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accREDITAMENTO da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020. Le istanze devono essere inoltrate alla pec (...)dal legale rappresentante della struttura che richiederà alla Regione la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nel limite dei posti già oggetto dell'atto di autorizzazione al funzionamento e, congiuntamente, l'accREDITAMENTO istituzionale per max 1 modulo da n. 30 p.l., utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato AUT – ACC - 2 con allegata la documentazione ivi prevista. La Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale verifica l'effettivo il possesso dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale n. 4/2019, e avvalendosi dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) verifica il possesso degli ulteriori requisiti di qualità ai fini dell'accREDITAMENTO. Completato

l'iter istruttorio, il Dipartimento di Prevenzione/OTA inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dell'attività socio-sanitaria."

- In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019.

2.R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- *art. 36 - requisiti comuni alle strutture*
- *art. 60 ter - requisiti strutturali*

3. R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

• 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

4. R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

• 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE" Le strutture di cui al presente paragrafo, limitatamente ai posti letto per cui concorrono ai fini dell'accreditamento devono possedere i seguenti requisiti di accreditamento: L'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede:

"2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

- a. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";*
- b. entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";*
- c. entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).*

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata (...)

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..

5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge"

Con **Determinazione Dirigenziale n. 539 del 22/11/2024 e D.D. n. 2 del 07/01/2025** questa Sezione rilasciava l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della titolarità da S.A.I.A. a San Nicola Home per un Centro Diurno per Soggetti Non Autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato "Insieme" con dotazione di 27 posti letto ai fini dell'autorizzazione, ubicato in Bari (BA) alla Via Leoncavallo, 22-32.

In relazione all'accreditamento, nella succitata D.D. n. 539 del 22/11/2024, si precisava che con la DGR 1006 del 2020 la Regione provvedeva all'assegnazione al Centro diurno per soggetti non autosufficienti "Insieme"

n. 27 posti, tuttavia, giacché il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce, nel dare riscontro alla nota d'incarico prot. n. AOO 183_3996 del 09/03/2021, con propria nota prot. n. 76373 del 19/05/2023, attestava la conclusione con esito favorevole della verifica dei requisiti della fase di "Plan" ai fini dell'accreditamento ma vi allegava le Griglie di Autovalutazione della Fase Plan recanti timbro della Società S.A.I.A. Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a.r.l. e la firma dell'amministratore pro tempore della stessa società, la relativa procedura rimaneva sospesa.

Con successiva **nota prot. n. 38744/2025 del 24.01.2025**, la scrivente Sezione richiedeva, inter alia, al Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce di fornire chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa e sollecitava l'invio delle griglie di accreditamento correttamente vidimate sia dal Dipartimento stesso che dal rappresentante legale della San Nicola Home s.r.l.. Inoltre, si richiedeva di sapere se, alla luce delle nuove griglie, il Dipartimento intendesse confermare il parere favorevole all'accreditamento.

Con pec del 04/02/2025, acquisita al protocollo regionale in data 05/02/2025 al n. 61681, il legale rappresentante della Nemesi S.r.l. trasmetteva istanza di voltura delle autorizzazioni al trasferimento della titolarità del Centro diurno socio-educativo e riabilitativo denominato "L'Abbraccio", sito in Bari alla Via R. Leoncavallo n. 16, e del Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza denominato "Insieme", sito in Bari alla Via R. Leoncavallo n. 22/24/26/28/30/32, dalla San Nicola Home S.r.l. a favore della Nemesi S.r.l. con sede legale in Molfetta (BA), al Corso Dante, 1/C – CAP 70056, C.F./P.IVA: 08396880729, cui allegava:

1. atto di cessione dei rami d'azienda in questione e relativo ultimo atto modificativo;
2. autodichiarazioni del legale rappresentante del soggetto subentrante richieste ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, per ciascuna struttura;
3. titoli edilizi;
4. certificati di agibilità/SCAGI;
5. certificati prevenzione incendi;
6. autorizzazioni all'esercizio e accreditamento;
7. dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte del subentrante concernenti, per ciascuna struttura oggetto della cessione:
 - a. il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti rispettivamente dal R.R. nn. 4/2019;
 - b. l'affidamento della responsabilità sanitaria;
 - c. il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologia e numero nel rispetto delle previsioni di cui alla sezione di "requisiti minimi organizzativi" e "requisiti specifici organizzativi" di cui al R.R. n. 4/2019, con allegati elenco del personale in organico;
 - d. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del subentrante concernente:
 - e. l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, co. 5, l.r. n. 9/2017;
 - f. l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti della società, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché dei soci titolari di quote superiori al 20%, ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. e), l.r. n. 9/2017.

Con successiva pec del 24/03/2025, acquisita al protocollo della Regione Puglia al n. 152481 del 24/03/2025, il legale rappresentante della Nemesi S.r.l. comunicava che: *"Facendo seguito alla nuova istanza trasmessa con PEC del 04/02 c.a. [...], con la presente integriamo atto notarile di cessione del ramo d'azienda formulato in data 20/03 c.a."*

Alla pec suddetta il legale rappresentante allegava atto notarile registrato a Bari il 24/03/2025 n. 13821 Serie 1T (Repertorio n. 19.338 – Raccolta n. 12.900) dal quale emergeva che la società San Nicola Home S.r.l. ha ceduto alla società NEMESI SRL il Centro diurno per soggetti non autosufficienti "Insieme", sito in Bari alla Via R. Leoncavallo n. 22/24/26/28/30/32.

Nello stesso atto si riportava che: *"la società Nemesi s.r.l. prende atto che sarà immessa nel possesso dei citati*

rami d'azienda solo ed esclusivamente in seguito alla notifica del presente atto ai competenti organi e solo dopo l'ottenimento dei pareri favorevoli/autorizzazioni da parte della Regione Puglia relativi al trasferimento della titolarità".

Pertanto, il legale rappresentante chiedeva formalmente il trasferimento della titolarità per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti *"Insieme"*, dalla San Nicola Home S.R.L. (P.IVA 08382080722) alla Nemesi S.r.l. (P.IVA 08396880729).

Con successiva nota prot. n. 219013 del 28/04/2025 la scrivente Sezione invitava:

- **il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari**, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura al fine di:
 - Accertare in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 2112 del c.c., che la struttura non abbia avuto periodo di interruzione di attività acquisendo la documentazione relativa al personale in carico e al numero degli utenti del Centro diurno per non autosufficienti;
 - Accertare l'insussistenza di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5 dell'art. 9 della LR 9 del 2017, maturate in capo alla **San Nicola Home S.R.L** prima della cessione (ad esempio regolarità DURC);
 - Accertare l'assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi dell' art. 20 comma 2 e art. 26 comma 2 della LR n.9/2017 in capo alla **San Nicola Home S.R.L** prima della cessione;
 - Acquisire le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445 del 2000 da parte dei legali rappresentanti di **entrambe le società** in merito all'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 LR n. 9/2017 e di assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 26 comma 2 LR n.9/2017;
 - Al verificarsi della condizione di cui ai punti precedenti accertare in capo alla **Nemesi S.r.l.** (P.IVA 08396880729) il possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal RR 4/2019 **per 27 posti**.
- **il Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce**, così come già richiesto nella nota regionale n. 38744 del 24/01/2025, a fornire chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa, e, qualora vi fosse stato un errore nella trasmissione, **sollecitando l'invio delle griglie di accreditamento correttamente vidimate**, sia dal Dipartimento stesso che dal rappresentante legale della San Nicola Home s.r.l. Inoltre, si richiedeva di sapere se, alla luce delle nuove griglie, il Dipartimento intendesse confermare il parere favorevole all'accreditamento.
- **il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)**, una volta acquisito da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari il parere in merito alla verifica dei requisiti in capo alla Nemesi S.r.l., qualora lo stesso fosse favorevole, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii per la verifica requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale (**Fasi Do Check Act**) e della Sezione A del RR 3 del 2010 **per 27 posti**.

Nelle more degli accertamenti di cui sopra si chiedeva altresì alla Nemesi S.r.l. di trasmettere, alla Regione e contestualmente al Dipartimento di prevenzione della Asl Bari (incaricato per la verifica dei requisiti per il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio) e del Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) (incaricato per la verifica dei requisiti di accreditamento) nel termine di 10 giorni, l'istanza di cui alla DGR 2154 del 2019 comprensiva di tutti gli allegati ivi previsti, nonché, le griglie di autovalutazione (Fasi Do-Check-Act) di cui al RR 16 del 2019.

Con pec del 19/06/2025, acquisita al protocollo della Regione Puglia al n. 334694 del 19/06/2025, il Dipartimento di prevenzione della Al Bari riscontrava l'incarico conferito dalla Sezione per la verifica dei requisiti in capo alla Nemesi S.r.l. comunicando quanto segue: *"esaminata la documentazione prodotta, acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445 del 2000 da parte dei L.R. di*

entrambe le società in merito all'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 LR n. 9/2017 e di assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 26 comma 2 LR n.9/2017; effettuate le verifiche di sopralluogo in data 19/05/2025, esaminata la successiva integrazione documentale acquisita in corso di sopralluogo e la documentazione integrativa del 10/06/2025 si esprime: **parere favorevole** al trasferimento della titolarità del Centro diurno Non autosufficienti socio educativo e riabilitativo per disabili RR 4 del 2019 per n. 27 posti denominato "Insieme", sito in Bari alla Via Ruggiero Leoncavallo n. 22-32, dalla Società "San Nicola Home" alla Società "Nemesi S.r.l." con sede legale in Bari alla via Beatà Josè Maria Escriva n. 28, di cui è Rappresentante Legale la Sig.ra Petruzzella Mariachiara. Il Centro diurno non autosufficienti risulta in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio, strutturali generali di cui all'art. 4 RR 4/2019, strutturali specifici di cui all'art. 6.1 e organizzativi generali e specifici di cui gli artt. 6.2 e 7.4 del R.R. n. 4/2019; [...] è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000 da parte del L.R. della Società Nemesi SRL, di impegno all'assunzione, senza soluzione di continuità nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2112 del C.C., del personale attualmente operante nella struttura, nonché autodichiarazione impegno al subentro in tutti i contratti di fornitura attualmente intestati alla Società SNH.

Responsabile della Struttura è il Dott. Samarelli Vito, nato a [...] il 14/06/1956, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari, specialista in Neurologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari dal 26.02.2023, al numero di matricola 12374 ".

Con successiva pec del 23/10/2025, acquista al protocollo regionale al n. 596901, il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.), riscontrava la nota d'incarico prot. n. 219013 del 28/04/2025, trasmettendo nota prot. 3591/2025 nella quale si relazionava quanto segue: "Preso atto che con propria nota prot. n.78342 del 19.06.2025 il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha espresso "parere favorevole al trasferimento della titolarità del Centro Diurno Non Autosufficienti R.R. n.4/2019 per n.27 posti denominato "Insieme", sito in Bari alla Via Ruggiero Leoncavallo nn.22-32, dalla società "San Nicola Home srl" alla Società "Nemesi srl" con sede legale in Bari alla Via Beato Josè Maria Escriva n.28", questo Servizio con nota prot. n.3157/QuOTA del 17.09.2025 ha trasmesso, alla struttura marginata in oggetto, il Piano di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, programmato per il giorno 06.10 u.s. In data 03.10 u.s. il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulle griglie di autovalutazione dei Requisiti relativi alle Fasi di "Plan, Do, Check e Act" di cui al "Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera", approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilate dalla struttura da auditare, valutandone come congrui i loro contenuti. Come programmato, in data 06.10 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit contestualmente consegnato alla struttura, non rilevando specifiche Non Conformità. Tutto ciò premesso, **si esprime parere favorevole** al rilascio dell'accreditamento istituzionale per la struttura centro diurno per persone non autosufficienti denominato "Insieme" con n.27 posti e corrente in Bari alla Via Ruggiero Leoncavallo nn.22-32, gestito dalla società "Nemesi srl" con sede legale in Bari, in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del "Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla fasi di "Plan, Do, Check e Act", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio. Tanto in ossequio alle previsioni di cui all'art. 23 della L.R. 9/2017 e ss.mm.ii."

Posto quanto sopra, si propone:

di trasferire, ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017, **l'autorizzazione all'esercizio** rilasciata dalla scrivente Sezione alla Società San Nicola Home con Determinazione n. 539 del 22/11/2024 e D.D. n. 2 del 07/01/2025, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L R 9 del 2017 ss.mm.ii, e **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, **l'accreditamento istituzionale**, a:

Titolare e Gestore: Società Nemesi S.r.l. (P.IVA 08396880729),

Rappresentante Legale: Sig.ra Petruzzella Mariachiara.

Sede legale: Via Beatà Josè Maria Escriva n. 28 - Bari

Attività: Centro Diurno Non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019

Denominazione: Insieme

Sede operativa: Via Leoncavallo n. 22-32 - Bari

N. posti autorizzati: 27

N. posti accreditati: 27

Responsabile Sanitario: Dott. Samarelli Vito, nato il 14/06/1956, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari con specializzazione in Neurologia, iscritto all'Ordine dei medici della Provincia di Bari al n. 12374.

Con la **PRESCRIZIONE** per il Legale Rappresentante della Società Nemesis S.r.l. di trasmettere **a questa Sezione** ed al **Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari**, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, la seguente documentazione:

- a. Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica professionale, dell'impegno orario, della data di assunzione iscrizione e/o conferimento incarico, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
 - b. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
 - c. Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019, nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
 - d. Comunicazione Unilav di tutto il personale impiegato nel Centro diurno in oggetto;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori in organico presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dall'art. 7 comma 7.4 del R.R. n. 5/2019, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;
 - Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- Di precisare che:
 - I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Nemesis S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - III. il legale rappresentante della Nemesis S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e*

la tipologia del contratto con il debito orario”.

V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di trasferire, ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017, **l'autorizzazione all'esercizio** rilasciata dalla scrivente Sezione alla Società San Nicola Home con Determinazione n. 539 del 22/11/2024 e D.D. n. 2 del 07/01/2025, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L R 9 del 2017 ss.mm.ii, e **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, **l'accREDITAMENTO istituzionale**, a:

Titolare e Gestore: Società Nemesi S.r.l. (P.IVA 08396880729),

Rappresentante Legale: Sig.ra Petruzzella Mariachiara.

Sede legale: Via Beatà Josè Maria Escrivà n. 28 - Bari

Attività: Centro Diurno Non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019

Denominazione: Insieme

Sede operativa: Via Leoncavallo n. 22-32 - Bari

N. posti autorizzati: 27

N. posti accreditati: 27

Responsabile Sanitario: Dott. Samarelli Vito, nato il 14/06/1956, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari con specializzazione in Neurologia, iscritto all'Ordine dei medici della Provincia di Bari al n. 12374.

Con la **PRESCRIZIONE** per il Legale Rappresentante della Società Nemesis S.r.l. di trasmettere a questa Sezione ed al **Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari**, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo, la seguente documentazione:

- a. Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica professionale, dell'impegno orario, della data di assunzione iscrizione e/o conferimento incarico, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- b. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- c. Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019, nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- d. Comunicazione Unilav di tutto il personale impiegato nel Centro diurno in oggetto;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori in organico presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dall'art. 7 comma 7.4 del R.R. n. 5/2019, e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- Di precisare che:
- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Nemesis S.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della Nemesis S.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la*

competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della San Nicola Home S.r.l.;

sannicolahomesrl@pec.it

- Al legale rappresentante della Nemesi S.r.l.

nemesi@pec.it

- Al Direttore generale della ASL Bari;

direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it

- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Bari;

servsociosanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it

- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari

dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

- Al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)

quota.aress@pec.rupar.puglia.it

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 18 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2025/00040

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Edoardo Loiodice

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta

Edoardo Loiodice

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo